

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 9 maggio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto pag. 2

LEGGE 6 maggio 2014, n. 11.

Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A. pag. 8

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto.

Art. 2.

Obiettivi

1. Costituiscono obiettivi della presente legge:
 - a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
 - b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
 - c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
 - d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
 - e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
 - f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.

Art. 3.

Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile

1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l'Ufficio amianto che ha i seguenti compiti:

- a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali;
- b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancora impiegate;
- c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e

statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;

d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione di cui all'articolo 14.

2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti dell'Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di coordinare le attività con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria attività l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la "Commissione regionale amianto" istituita con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale n. 246 dell'11 luglio 2013.

Art. 4.

Iniziative della Regione

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative:

a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ha una validità quinquennale ed è emanato con decreto del Presidente della Regione previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana;

b) entro 60 giorni dall'emanazione del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", la definizione e notifica delle linee guida per la redazione, in ogni comune, del "Piano comunale amianto" finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi

dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio "Piano comunale amianto" che, entro 30 giorni dall'adozione, è trasmesso all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione di un portale informativo inserito nel sito *web* della Presidenza della Regione ed il cui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le imprese pubbliche e private operanti nel territorio regionale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolosità dell'amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché la mappatura dei siti interessati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101;

e) il trattamento, aggregazione e classificazione dei dati derivanti dall'attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" di cui alla lettera a);

f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione;

g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma associata, sulle problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell'amianto;

h) la promozione delle azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sono definiti i criteri di premialità per gli enti e i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto.

Art. 5.

Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all'amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24 giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24 novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, redige un *report* annuale, diffuso dal sito *web* dell'Assessorato, evidenziante l'andamento del fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale.

2. Presso l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell'amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dall'A.R.P.A., dalle Aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell'amianto.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.

5. Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

7. Per agevolare il censimento dell'amianto ogni Comune può inviare a famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all'ente locale il quale è tenuto a segnalare all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito *web* del Comune anche ai fini della comunicazione dei dati che famiglie ed imprese potranno inviare *on line* all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente locale.

8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché il referto all'autorità giudiziaria.

9. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il Registro dei lavoratori esposti all'amianto, con l'obbligo di indicare in quali siti svolgono o hanno svolto la loro attività lavorativa, con le mansioni e i periodi di riferimento nonché l'insorgenza di eventuali patologie asbesto correlate.

10. L'iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all'amianto costituisce il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che è atto pubblico, utile per le diverse finalità previste dall'ordinamento giuridico vigente.

11. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Riunione regionale sull'amianto

1. Con cadenza semestrale l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con

l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.

2. Copia della relazione finale della riunione regionale sull'amianto è trasmessa alla sede regionale dall'I.N.A.I.L. ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a superare le criticità di settore eventualmente rilevate. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 8.

Centro di riferimento regionale

1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nonché per eliminare la mobilità passiva extraregionale in materia di accertamenti sanitari per patologie asbesto correlate, è istituito presso l'Ospedale "E. Muscatello" di Augusta il Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall'amianto.

2. L'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è autorizzata a dotare l'Ospedale "E. Muscatello" di tutto il supporto tecnologico necessario ed a rimodularne la pianta organica al fine di assicurare la piena e continua operatività del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici, con invarianza di oneri per la medesima Azienda sanitaria.

Art. 9.

Laboratori

1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività di analisi sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina del necessario accreditamento dall'ente certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria ed in campioni massivi previsti dall'allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è definito il "Tariffario regionale amianto" per le attività di competenza dei laboratori.

Art. 10.

Interventi di bonifica

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità emana, entro 30 giorni dall'adozione del Piano regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), un bando per la concessione di contributi ai comuni, sin-

goli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione di cui all'articolo 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le direttive del proprio "Piano comunale amianto" sotto la vigilanza dell'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile.

2. Per i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, si applica l'articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 11.

Programmi di prevenzione e di informazione

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane, con i rappresentanti dei medici di medicina generale e con l'INAIL, predispone programmi pluriennali di efficace prevenzione dal rischio amianto destinati agli ambienti di vita e di lavoro e definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto.

2. L'Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, specifici programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche ai soggetti esposti o ex esposti all'amianto ed a particolari ambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza di amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela.

3. L'Assessorato regionale della salute predispone un piano biennale per la informazione della popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi relativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione specifici programmi radiotelevisivi ed inserti giornalistici da diffondere gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e diffusi in Sicilia.

Art. 12.

Contributi delle associazioni

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e gli Assessorati regionali competenti in materia valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativo delle associazioni di volontari contro l'amianto e delle associazioni di vittime dell'amianto con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari a carico della Regione, iniziative volte al conseguimento di risultati utili ed efficaci nell'ambito della tutela del territorio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazioni possono contribuire, a titolo gratuito, alle attività dei comuni, dell'A.R.P.A. e delle Aziende sanitarie provinciali in materia di amianto.

Art. 13.

Vigilanza e sanzioni

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono

assicurate dall'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con l'A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia municipale territorialmente competente.

2. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Le sanzioni amministrative riscosse e le economie derivanti dalle decurtazioni comminate confluiscono in un apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali.

Art. 14.

Impianto regionale di trasformazione dell'amianto

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina in coerenza con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali i requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischio ambientale del territorio regionale, di un impianto di trasformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio di tutti gli ambiti territoriali. L'impianto di trasformazione dell'amianto è realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Clausola valutativa

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile acquisisce tutte le informazioni necessarie dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l'ambiente, per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione pubblica alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell'amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai programmi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate nonché le criticità emerse in attuazione della presente legge.

2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privati degli interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla relazione di cui al comma precedente.

Art. 16.

Clausola finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 21 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 e di 27 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.

2. Per le finalità dell'articolo 7 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

3. Per le finalità dell'articolo 10 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 11 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, di 300 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, cui si provvede mediante l'utilizzo di parte delle risorse allocate nell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.

5. Per le finalità di cui all'articolo 14 è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 aprile 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per l'energia
ed i servizi di pubblica utilità

CALLERI

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro

BRUNO

Assessore regionale per la salute
Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente

BORSELLINO

SGARLATA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

– La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 aprile 1992, n. 87, S.O.

– Il D.P.R. 8 agosto 1994, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 1994, n. 251.

– Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Nota all'art. 3, comma 3:

Il decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013, recante "Istituzione della commissione regionale amianto (Delib. G.R. 11 luglio 2013, n. 246)." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 gennaio 2014, n. 2.

Note all'art. 4, comma 1, lett. a):

– L'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." così dispone:

«*Piani regionali e delle province autonome.* – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

– Il decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995, recante "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 marzo 1996, n. 10.

Note all'art. 4, comma 1, lett. d):

– L'articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." così dispone:

«Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica. – 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

– La legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 aprile 2001, n. 79.

– Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101, recante "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 maggio 2003, n. 106.

Note all'art. 5, comma 1:

– Il decreto assessoriale 24 giugno 1998, recante "Istituzione del registro regionale siciliano dei mesoteliomi." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 26 settembre 1998, n. 48.

– Il decreto assessoriale 24 novembre 2003, recante "Individuazione della struttura del Centro operativo regionale della Regione Siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 12 dicembre 2003, n. 54.

– Il D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, recante "Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 febbraio 2003, n. 31.

Note all'art. 5, comma 5:

Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 1994, n. 220, S.O.

Note all'art. 5, comma 6:

L'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto." così dispone:

«Sanzioni. – 1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.»

Note all'art. 5, comma 8:

L'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." così dispone:

«Registrazione dei tumori. In vigore dal 20 agosto 2009. – 1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

3. Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi

dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.».

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale." così dispone: «Finalizzazione delle risorse finanziarie. – 1. Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall'Assessore regionale per la sanità:

a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della casistica e delle prestazioni erogate, all'appropriatezza e qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera f);

b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmi definiti negli atti di programmazione regionale;

c) al fabbisogno della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria ed a programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla Regione;

d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2;

e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende del servizio sanitario regionale;

f) al fabbisogno necessario per l'espletamento dell'attività assistenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle sperimentazioni gestionali;

g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza;

h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela della salute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i cittadini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione della salute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono individuate, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, le prescrizioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse.

2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attuati previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all'attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche e radioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.».

Nota all'art. 9, comma 1:

L'allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996, recante "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.» contiene i "Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 ottobre 1996, n. 251, S.O.

Nota all'art. 10, comma 2:

L'articolo 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese." così dispone:

«Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale. In vigore dal 12 agosto 2012. – 1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 381

«Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Digiacomo, Assenza, Caputo, Federico, Firetto e Fontana il 9 maggio 2013.

Trasmesso alla Commissione Sanità il 14 maggio 2013.

D.D.L. n. 3

«Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Federico il 13 dicembre 2012.

Trasmesso alla Commissione Sanità il 28 dicembre 2012.

D.D.L. n. 306

«Norme in materia di prevenzione e lotta del rischio amianto».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Gianni il 14 marzo 2013.

Trasmesso alla Commissione Sanità il 4 aprile 2013.

D.D.L. n. 346

«Provvedimenti in favore dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Assenza, Caputo, Cascio, D'Asero, Falcone, Fontana, Germanà, Vinciullo il 4 aprile 2013.

Trasmesso alla Commissione Sanità il 9 aprile 2013.

Abbinato dalla Commissione nella seduta n. 28 del 14 maggio 2013.

Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 16 maggio 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 28 del 14 maggio 2013, n. 29 del 15 maggio 2013, n. 31 del 22 maggio 2013, n. 39 del 26 giugno 2013 e n. 64 del 4 dicembre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 64 del 4 dicembre 2013.

Rinvio, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del 22 gennaio 2014, dalla Presidenza dell'ARS in Commissione Bilancio nella seduta d'Aula n. 122 del 23 gennaio 2014.

Parere espresso Commissione Bilancio nella seduta n. 114 del 19 febbraio 2014.

Relatore: Cascio Salvatore.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 140 del 18 marzo 2014, n. 143 del 25 marzo 2014 e n. 144 del 26 marzo 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 144 del 26 marzo 2014.

(2014.14.846)102

LEGGE 6 maggio 2014, n. 11.

Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

*la seguente legge:***Art. 1.***Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione*

1. Per l'anno 2014, la Regione è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sino all'importo di 347.132 migliaia di euro e dall'articolo 3 del medesimo decreto legge, sino all'importo di 606.097 migliaia di euro. Al rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.

2. Nell'esercizio finanziario 2015 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.738 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.030 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

RIFERIMENTO NORMATIVO	ANTICIPAZIONI	INTERESSI	CAPITALE
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 347.132.000,00	€ 9.373.000,00	€ 7.659.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.365.000,00	€ 13.371.000,00
		€ 25.738.000,00	€ 21.030.000,00

3. Nell'esercizio finanziario 2016 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.170 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.598 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

RIFERIMENTO NORMATIVO	ANTICIPAZIONI	INTERESSI	CAPITALE
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 347.132.000,00	€ 9.166.000,00	€ 7.865.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.004.000,00	€ 13.733.000,00
		€ 25.170.000,00	€ 21.598.000,00

4. Per il biennio 2015-2016, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013. Il minore disavanzo rispetto alla previsione di cui al piano di rientro, certificato dal tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, comporta, per pari importo, la riduzione dell'aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP da effettuare con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2007. Il gettito complessivo delle addizionali IRPEF ed IRAP è stimato, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in 330.515 migliaia di euro. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato ad effettuare l'imputazione degli oneri alla quota capitale ed alla quota interessi.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i maggiori gettiti di cui alle imposte richiamate al comma 4 sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, fermo restando che l'eventuale riduzione delle aliquote deve garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai prestiti contratti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto legge n. 35/2013.

6. Le maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto di spettanza della Regione, derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, quantificate per l'anno 2014 in 40.000 migliaia di euro, sono destinate per pari importo alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

7. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia effettua il monitoraggio sulle entrate di cui al comma 6. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati nel suddetto comma, l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto da emanare entro il mese di novembre 2014, procede ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi attraverso la destinazione della terza trimestralità di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Art. 2.*Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.*

1. Nelle more dell'attuazione della riforma del sistema di remunerazione dell'attività di riscossione, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, al fine di garantire il servizio pubblico di riscossione nel territorio della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale delle finanze e del credito - è autorizzato a trasferire, a titolo di anticipazione finanziaria, a Riscossione Sicilia S.p.A., l'importo massimo di 40.000 migliaia di euro, da rimborsare entro il 31 dicembre 2014.

2. In caso di riconoscimento da parte della Regione nel corso del 2014 del credito vantato da Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti della medesima, ai sensi del summenzionato articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, Riscossione Sicilia può compensare, in tutto o in parte, il debito di cui al comma precedente in misura equivalente agli eventuali crediti riconosciuti in bilancio da parte della Regione.

3. Le somme di cui al presente articolo sono destinate, per almeno il 75 per cento, da Riscossione Sicilia S.p.A., alla riduzione del debito verso i fornitori maturato alla data del 31 dicembre 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, si provvede mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001- del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 3.

Tabelle

1. In applicazione della presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B".

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le attività produttive

VANCHERI

Assessore regionale per l'economia

AGNELLO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

* V = FONDI VINCOLATI

TABELLA A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO					
TITOLO 01 - ENTRATE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
	AGGREGATO 1 - TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLA REGIONE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5 - IVA	40.000	0	0	
1203	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	40.000	0	0	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA - AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 3 - TITOLO 1		40.000	0	0	
			0	0	

segue

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO					
TITOLO 02 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
N.I.	AGGREGATO 7 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2 – RIMBORSO DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	40.000	0	0	
	RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE FINANZIARIA CONCESSA A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. CODICI: 02.16.99 – 09	40.000	0	0	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA – AMMINISTRAZIONE 4 – RUBRICA 3 – TITOLO 2		40.000	0	0	
TOTALE GENERALE ENTRATA		1.033.229	0	0	

Visto: CROSETTA

COPIA TRATTA
NON VALIDA

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO					
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
	AGGREGATO ECONOMICO: 4 - SPESE PER ONERI DEL DEBITO PUBBLICO REGIONALE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE:1 - INTERESSI ED ONERI ACCESSORI	0	25.738	25.170	
N.I.	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2015)- ART. 2 D.L. 35/2013	0	9.373	9.166	
N.I.	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2015) ART. 3 D.L. 35/2013	0	16.365	16.004	
TOTALE VARIAZIONI SPESA - AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 1		0	25.738	25.170	

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO					
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
215704	AGGREGATO ECONOMICO: 5 - ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE:2 – FONDI SPECIALI	-400	0	0	
	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI -SPESE CORRENTI	-400	0	0	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 4 – RUBRICA 2 – TITOLO 1	-400	0	0	

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO					
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
N.I.	AGGREGATO ECONOMICO: 5 - ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE:99 – ALTRI ONERI COMUNI	400	0	0	
	ONERI DERIVANTI DALL'ANTICIPAZIONE CONCESSA A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	400	0	0	
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 4 – RUBRICA 2 – TITOLO 1	400	0	0	

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO					
TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
	AGGREGATO ECONOMICO: 9 – SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE: 1 – RIMBORSO DI PRESTITI	953.229	21.030	21.598	
N.I.	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2015) - ART. 2 D.L. 35/2013	0	7.659	7.865	
N.I.	QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2015) ART. 3 D.L. 35/2013	0	13.371	13.733	
N.I.	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 35/2013	347.132	0	0	V
N.I.	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 35/2013	606.097	0	0	V
	TOTALE VARIAZIONI SPESA – AMMINISTRAZIONE 4 – RUBRICA 2 – TITOLO 3	953.229	21.030	21.598	

COPIA TRATTA
NON VALIDA

TABELLA B

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO					
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
	AGGREGATO ECONOMICO: 5 - ONERI COMUNI RELATIVI A SPESE DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE:3 - ONERI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	40.000	0	0	
216516	COMMISSIONI, COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE. (SPESE OBBLIGATORIE)	40.000	0	0	
TOTALE VARIAZIONI SPESA - AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 2 - TITOLO 1		40.000	0	0	
			0	0	

COPIA TRATTATA
NON VALIDA E

segue

TABELLA B

VARIACIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 04 - ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA					
RUBRICA 03 - DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO					
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
N.I.	AGGREGATO ECONOMICO: 7 - ALTRE SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE:99 - ALTRI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	40.000	0	0	
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE A FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A	40.000	0	0	
	CODICI: 31.03.01 - 04.07.99				
	TOTALE VARIAZIONI SPESA - AMMINISTRAZIONE 4 - RUBRICA 3 - TITOLO 2	40.000	0	0	

segue

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL TRIENNIO 2014 – 2016

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

AMMINISTRAZIONE 11 - ASSESSORATO REGIONALE SALUTE					
RUBRICA 02 - DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA					
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI					
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI 2014	VARIAZIONI 2015	VARIAZIONI 2016	NOTE
	AGGREGATO ECONOMICO: 3 - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE				
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE:99 - INTERVENTI DIVERSI	0	-46.768	-46.768	
413333	RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE.	0	-46.768	-46.768	
TOTALE VARIAZIONI SPESA - AMMINISTRAZIONE 11 - RUBRICA 2 - TITOLO 1		0	-46.768	-46.768	
TOTALE GENERALE SPESA		1.033.229	0	0	

Visto: CROCETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5:

Gli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." così rispettivamente dispongono:

«Art. 2. - *Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome. In vigore dal 15 dicembre 2013.* - 1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al tavolo di

cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e rende noti i risultati delle certificazioni di cui al periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale prendono parte, per le finalità di cui al presente comma, anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014."

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

«Art. 3. - *Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN. In vigore dal 26 giugno 2013.* - 1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15

maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranches successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da

parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.»

Note all'art. 1, comma 4:

– Il comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." così dispone:

«Art. 2. - (Disposizioni diverse). In vigore dal 6 marzo 2014. – 80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servi-

zi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le venti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinviavano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.".

– L'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, recante "Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale. Interventi in materia di assistenza farmaceutica convenzionata," così dispone:

«Art. 1. - *Innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.* – 1. In coerenza con il patto nazionale per la salute per il triennio 2007-2009 e ai fini dell'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dall'anno di imposta 2008:

a) l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è fissata all'1,4 per cento;

b) le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) vigenti nella Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e all'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fatti salvi comunque i regimi di esenzione, sono innalzate al limite massimo del 5,25 per cento.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, stimate in euro 287 milioni per ciascun anno, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa sanitaria 2007-2009.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora si verificano le condizioni ivi previste, l'Assessore regionale per la sanità ne dà comunicazione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale è autorizzato ad adottare, con riferimento all'anno di imposta successivo, il provvedimento di riduzione delle aliquote di cui al comma 1.".

– Gli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazio-

ne dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311." così rispettivamente dispongono:

«Art. 9. - *Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.* – 1. Ai fini della presente intesa, è istituito presso il Ministero della salute il comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2001, nonché dei flussi informativi afferenti al Nuovo sistema informativo sanitario.

3. Il Comitato è composto da quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.".

«Art. 12. - *Tavolo di verifica degli adempimenti.* – 1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da rappresentanti:

– del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– del Ministero della salute;

– delle Regioni capofila delle aree sanità e Affari finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome;

– di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

– dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;

– della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

– della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica degli adempimenti. Il tavolo procede ad un primo esame della documentazione, informando le Regioni, prima della convocazione, sui punti di criticità riscontrati, affinché esse possano presentarsi con le eventuali integrazioni, atte a superare le criticità individuate. Il coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le sedute sia redatto verbale. Il verbale, che dà conto dei lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, è trasmesso ai componenti del tavolo e alla Regione interessata.

3. Il tavolo tecnico:

– entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative alla documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti, che le stesse devono produrre entro il successivo 30 maggio;

– effettua una valutazione del risultato di gestione, a partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

– si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art. 9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli adempimenti riportati nell'allegato 1, al punto 2, lettere c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;

– riferisce sull'esito delle verifiche al tavolo politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce, altresì, al tavolo politico su eventuali posizioni discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la stessa viene convocata dal tavolo politico.

4. Il tavolo politico è composto:

– per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo delegato;

– per le Regioni, da una delegazione politica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, successivamente alla presa d'atto del predetto tavolo politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176, della legge n. 311 del 2004.".

Nota all'art. 1, comma 7:

L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 6. - *Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.* - 1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita a decorrere dal 2014, in favore dei comuni, una compartecipazione al gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le risorse da assegnare ai comuni sono calcolate in ciascun anno applicando un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi già IRPEF effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. L'aliquota di compartecipazione per il triennio 2014-2016 è pari al rapporto tra 350.000 migliaia di euro e l'ammontare dell'IRPEF riscossa nel 2013. Il gettito così determinato è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alla base imponibile IRPEF valida ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.

2. Al fine di consentire che una parte della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia destinata alla realizzazione di specifici obiettivi nonché per scopi di solidarietà intercomunale è istituito il fondo perequativo comunale nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Il predetto fondo è alimentato con una quota, determinata con le modalità previste al comma 3, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 e prelevato alla fonte.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali sono stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno l'aliquota di contribuzione al fondo di cui al comma 2, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del già menzionato fondo sulla base dei seguenti criteri:

- a) dimensione demografica;
- b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili per ciascun comune, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari a 115.000 migliaia di euro;
- c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
- d) ubicazione in isole minori garantendo una assegnazione di parte corrente non inferiore al 97 per cento dell'anno precedente;
- e) esigenze di spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno 2013 per la gestione degli asili nido e per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale;
- f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;
- g) verifica delle risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo già assegnate ai singoli comuni;
- h) capacità di riscossione;
- i) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente come da certificazione dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle

quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'Autonoma sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

8. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune in proporzione alle somme richieste e incorporate nei rispettivi piani di riequilibrio. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.

Nota all'art. 2, commi 1 e 2:

L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337." così dispone:

«Art. 17. - *Remunerazione del servizio.* In vigore dal 28 dicembre 2011. - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:

a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.

2. Comma abrogato.

3. Comma abrogato.

3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario.

4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.

5. Comma abrogato.

5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.

6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi.

6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalità di erogazione del rimborso.

6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.

7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1.

7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore."

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 500:

«Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Crocetta), su proposta dell'Assessore per l'economia (Bianchi) il 18 luglio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 24 luglio 2013.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 61 dell'1 agosto 2013, n. 63 del 6 agosto 2013, n. 65 del 7 agosto 2013, n. 88 del 20 novembre 2013, n. 90 del 26 novembre 2013, n. 91 del 28 novembre 2013 e n. 94 del 4 dicembre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 94 del 4 dicembre 2013.

Rinviato, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del 22 gennaio 2014, dalla Presidenza dell'Assemblea regionale in Commissione Bilancio, nella seduta d'Aula n. 122 del 23 gennaio 2014.

Deliberato lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge nella seduta d'Aula n. 125 del 6 febbraio 2014.

Esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta n. 114 del 19 febbraio 2014.

Rinviato in Commissione nella seduta n. 140 del 18 marzo 2014.

Reiscritto all'ordine del giorno dell'Aula nella seduta n. 148 del 17 aprile 2014.

Relatore: Di Giacinto Giovanni.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 139 del 12 marzo 2014, n. 140 del 18 marzo 2014, n. 148 del 17 aprile 2014, n. 149 del 23 aprile 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 149 del 23 aprile 2014.

(2014.17.1146)083